

## REGOLAMENTO INTERNO DI CONTABILITÀ E TESORERIA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Il Consiglio dell'Ordine di ORISTANO

visto l'art. 24 comma 3 della Legge 247/2013 che prevede che gli Ordini Circondariali sono “enti pubblici non economici a carattere associativo, ... dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria ... finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti”;

visto l'art. 1, paragrafo 9, terzo comma della Direttiva CE 2004/18 che stabilisce che un ente costituisce un organismo pubblico soggetto alle disposizioni della direttiva, allorchè ricorrano cumulativamente tre condizioni: cioè che tale ente sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale [lettera a)], che esso sia dotato di personalità giuridica [lettera b)], e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure

che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia designata dall'autorità pubblica [lettera c)].

Vista la sentenza 21226/2011 della Cassazione, la Prima Sezione della Suprema Corte che ha ritenuto “incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico” sicché “non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione al semplice fine di accertare la rispondenza fra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti;

Vista la sentenza n. 199/2013 del 13.6.2013, con la quale la Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale del Veneto ha negato la propria giurisdizione in materia di c.d. danno erariale per quanto attiene gli Ordini professionali, e richiamata l'ampia motivazione del provvedimento, per il quale “l'evoluzione della giurisdizione contabile in senso sempre più marcatamente oggettivo, caratterizzata dalla non esaustività del rapporto di servizio quale presupposto per l'incardinamento della giurisdizione contabile e dalla sostituzione di detto criterio di collegamento con quello oggettivo della natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate, se da un lato, ha comportato l'estensione della *potestas iudicandi* a fattispecie prima escluse in base al rigoroso criterio soggettivo della natura pubblica dell'agente (si pensi, ai privati destinatari di finanziamenti pubblici

malgestiti o distratti per altri scopi), dall'altro non può non comportare, a contrariis e per coerenza, il disconoscimento della giurisdizione contabile a favore della giurisdizione ordinaria in casi in cui, pur a fronte della natura e delle finalità pubbliche dell'ente, manchino risorse pubbliche da gestire ritenuto che l'art. 24 della L. 247/2012 attribuisce all'Ordine degli Avvocati autonomia regolamentare, ritenuto inapplicabile il D.L. 16/2012 (convertito con modifiche con la L. 44/2012).

con delibera in data 29 MAGGIO 2014, ha approvato, ai sensi dell'art. 29 L. 247/2012 il seguente :  
Regolamento di contabilità e tesoreria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ORISTANO

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 Ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficienza e trasparenza.

2. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

#### **Articolo 2 Principi contabili**

1 Alla contabilità dell'Ordine degli Avvocati non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Legge 94/1997, la Legge 196/2009, il D.Lgs 91/2011 ed il D.L. 16/2012, convertito con modifiche con la L. 44/2012 né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

2 Le operazioni contabili effettuate dall'Ordine dovranno essere registrate in scritture cronologiche e sistematiche tenute sulla base di criteri di compiutezza ed analiticità che consentano di rappresentare in ogni periodo dell'anno ed in un apposito documento annuale la situazione finanziaria, in conformità con il presente regolamento e le successive modifiche. Tutte le entrate e le uscite debbono essere iscritte a bilancio, senza alcuna compensazione tra le poste.

3. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense dovranno essere imputati nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

4. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

### **Articolo 3 Provvedimenti di gestione delle risorse**

Ai fini del presente Regolamento, i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione sono: il Consiglio, per gli atti e i provvedimenti in materia di programmazione ed indirizzo, e il Consigliere tesoriere per quanto concerne l'attività gestionale.

**Articolo 4 – Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha la durata di un anno: inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.**

### **Articolo 5 – Approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

1. Il Consigliere Tesoriere redige ogni anno i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, ai quali allega la relativa relazione, da sottoporre all'esame del Consiglio e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

2. Le voci di bilancio sono suddivise in categorie ed eventuali sottocategorie, a seconda delle necessità di gestione.

3. Entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio annuale, o nella diversa data stabilita con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine, è convocata l'Assemblea ordinaria degli Iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

### **Articolo 6 - Pubblicazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo**

Lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo sono depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno tre giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli iscritti che dovrà provvedere alla sua approvazione.

## **TITOLO II**

### **BILANCIO PREVENTIVO**

Articolo 7 - Principi informativi per la gestione e la formazione del bilancio preventivo

1. La gestione finanziaria si svolge sulle indicazioni del bilancio preventivo, salvo diversa delibera del COA, in ragione di ipotesi straordinarie di necessità ovvero urgenza.
2. Il bilancio preventivo indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di effettuare nello stesso esercizio.
3. Il bilancio di previsione è formulato in termini di cassa, ha carattere indicativo ed è redatto in base a criteri di prudenza.

### **TITOLO III**

#### **IL RENDICONTO CONSUNTIVO**

##### **Articolo 8 Il Rendiconto consuntivo**

- 1 Il rendiconto comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite.
- 2 Il rendiconto deve altresì indicare le disponibilità finanziarie al 31 dicembre di ogni anno, con indicazione del saldo iniziale di cassa e di banca, con la somma delle entrate e delle uscite nel periodo ed il saldo di fine esercizio.

### **TITOLO IV**

#### **SCRITTURE E REGISTRAZIONI CONTABILI**

##### **Articolo 9 Le scritture contabili**

- 1 Le scritture contabili del Consiglio dell'Ordine seguono il principio di cassa.
- 2 Le scritture relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun pagamento di spesa, il totale preventivato e pagato a fine esercizio; lo stesso dicasi per le riscossioni.
- 3 Le scritture contabili devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nonché la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio ed il relativo risultato di gestione.
- 4 Per la tenuta delle scritture contabili l'Ordine può avvalersi di consulenti esterni

##### **Articolo 10 Le registrazioni contabili**

Il Consiglio dell'Ordine dovrà tenere le seguenti scritture:

- a) un partitario dei movimenti contabili per conto di spesa;
- b) un partitario dei movimenti contabili per conto di entrata

## **TITOLO VI**

### **CONTRIBUTI E RISCOSSIONE**

#### **Articolo 11 Contributi**

1 Il Consiglio dell'Ordine, determina ai sensi dell'art. 29 comma 3 della L. 247/2012:

- a) il contributo annuale o eventuali contributi straordinari dovuti dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) i contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

2. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio.

3. Il Consiglio può prevedere importi diversi a seconda dell'anzianità di iscrizione all'Albo, della iscrizione nell'Albo Speciale dei Cassazionisti e, analogamente, distinguere tra Praticanti semplici e Praticanti abilitati al Patrocinio ai sensi dell'art.8 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, attualmente ancora in vigore.

#### **Articolo 12 Riscossione dei contributi**

1 Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 10 della L. 247/2012 e di quelli dovuti al CNF secondo modalità e nei termini stabiliti con propria delibera, eventualmente anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza, ovvero mediante versamenti eseguiti dagli iscritti presso l'Istituto di Credito indicato, che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso, o per il tramite di concessionari.

2. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla riscossione dei contributi arretrati nei termini e con le modalità stabiliti con propria delibera nel rispetto della legge professionale e delle norme attuative,

anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli anni precedenti. Le spese e gli oneri di riscossione verranno posti a carico dei singoli associati che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riscossione.

3. Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Solo in casi eccezionali, ad istanza dell'interessato che avrà l'onere di allegarne e comprovarne le ragioni, il Consiglio dell'Ordine può consentire ritardi o dilazioni nel pagamento delle quote associative.

## **TITOLO V**

### **MODALITA' DI ACQUISTO DEI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI - ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 13 Normativa applicabile**

1. L'attività contrattuale dell'Ordine è regolata, oltre che da quanto previsto dal presente regolamento, dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.

#### **Art. 14 Attività contrattuale. Trattativa privata.**

1. Salvo che, in base alla normativa vigente, sia necessario procedere mediante asta pubblica o licitazione privata, e salvo che l'importo complessivo del contratto non superi la somma di 10.000,00 (DIECIMILA/00) euro, l'Ordine ricorre alla trattativa privata o al sistema in economia.

2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata, anche qualora il valore del contratto superi l'importo di cui al comma precedente, nei seguenti casi:

a) per l'acquisto di beni, la prestazioni di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola ditta può fornire,

b) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva e passiva, di immobili,

- c) per la vendita di beni immobili, qualora debbano essere offerti in prelazione ad eventuali conduttori,
- d) per l'acquisto, la permuta e la vendita di beni o valori mobiliari, quando, per ragioni di urgenza, non sia possibile ricorrere alla pubblica gara,
- f) per l'affidamento di incarichi professionali, di studi e di ricerche a persone o ditte aventi altra competenza tecnica o scientifica,
- g) per contratti che rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti forniture o servizi assegnati mediante asta pubblica o licitazione privata,
- h) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata,
- i) in ogni caso in cui sia ammessa la trattativa privata per gli enti pubblici.

#### **Art. 15 Servizi in economia**

1. Entro il limite massimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro, per singola operazione, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori, provviste e servizi:

- a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili,
- b) manutenzione ordinaria di beni immobili,
- c) illuminazione riscaldamento di locali,
- d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali,
- e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggio,
- f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie,
- g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri.

2. I lavori in economia possono essere eseguiti:

- in amministrazione diretta, con materiali, utensili e in genere mezzi propri dell'Ordine o appositamente noleggiati e con personale dell'Ordine,

- a cottimo fiduciario mediante affidamento a imprese o persone di nota capacità ed idoneità.

In questo secondo caso, PREVIA PUBBLICAZIONE nel sito web dell'Ordine della richiesta, per almeno 7 giorni, al fine di darne adeguata pubblicità, ovvero attraverso altre forme pubblicitarie idonee, dovranno essere acquisiti almeno tre differenti preventivi, tra cui scegliere; la scelta dovrà essere operata valutando la qualità dell'offerta, il prodotto ed il prezzo.

#### **Art. 16 Asta pubblica e licitazione privata**

1. Le gare ad asta pubblica e quelle a licitazione privata sono regolate dalle norme vigenti al momento della singola contrattazione.

#### **Art. 17 Determinazione a contrattare**

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera la determinazione a contrattare, stabilendo l'oggetto, la forma e l'importo del contratto, nonché le eventuali clausole che devono essere inserite.

2. Per gli acquisti di importi inferiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro, nei limiti stanziati nel bilancio di previsione, rientranti nella gestione corrente, la determinazione a contrattare è presa dal Presidente o dal Consigliere Segretario, d'intesa con il Consigliere Tesoriere.

3. Per quanto riguarda i contratti bancari, ivi compresi quelli relativi all'acquisto, alla gestione e alla vendita di valori mobiliari, la determinazione a contrarre è presa dal Consiglio su proposta del Consigliere Tesoriere.

4. In caso d'urgenza, la determinazione a contrattare è presa dal Presidente o dal Consigliere Segretario e successivamente ratificata nel primo Consiglio utile.

#### **Art. 18 Stipulazione dei contratti e responsabile del procedimento**

1. I contratti devono essere redatti per iscritto, anche mediante scambio di corrispondenza o mediante forma elettronica, e sono stipulati dal Presidente o da altro Consigliere all'uopo delegato. La delega può anche avere carattere generale per determinate tipologie di operazioni.

2. Il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere sono autorizzati a stipulare i contratti nei limiti in cui possono autonomamente procedere alla determinazione a contrarre secondo quanto previsto nell'articolo precedente.

3. Il responsabile del procedimento è colui che è incaricato della stipulazione del contratto.

#### **Art. 19 Acquisto di beni di consumo, ipotesi straordinarie**

Salvo quanto suesposto, in relazione ai beni di consumo (quali a titolo esemplificativo, prodotto di cancelleria, penne etc.) di modesto valore, entro il limite di € 100,00 per singolo acquisto e comunque nei limiti di € 1500,00 all'anno, è ammesso l'acquisto diretto senza il rispetto delle procedure indicate agli articoli precedenti, salva autorizzazione, per iscritto, del consigliere tesoriere.

#### **Art. 20 Spese di rappresentanza o istituzionali**

Le spese di rappresentanza e quelle istituzionali (partecipazione a convegni, incontri presso CNF, ovvero OUA) devono essere deliberate dal Consiglio dell'Ordine previo parere del Consigliere tesoriere ed in conformità al bilancio previsionale, salve ipotesi di urgenza.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera in data 29 maggio 2014-05-26

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo dell'Ordine ed entrerà in vigore l'1.7.2014.